Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 138 del 17 giugno 2009 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 17 giugno 2009** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

N. 93

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 14 maggio 2009.

Approvazione delle linee-guida per la commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9. (Deliberazione n. 260/09/CONS).
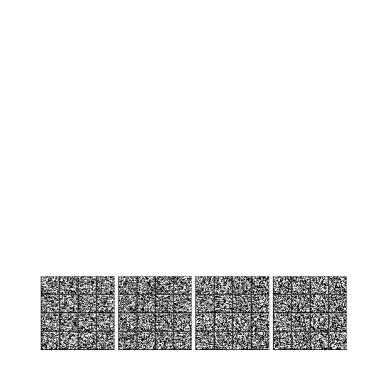
S O M M A R I O

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 14 maggio 2009.

Approvazione delle linee-guida per la commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9. (Deliberazione n. 260/09/CONS).

L'AUTORITÀ

Nella riunione del Consiglio del 14 maggio 2009;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche»;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo unico della radiotelevisione»;

Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, recante «disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse»;

Visto il Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità, adottato con la delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002 (in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 259 del 5 novembre 2002), nel testo coordinato con le modifiche introdotte dalla delibera n. 506/05/CONS del 21 dicembre 2005, e successive modificazioni e integrazioni, avuto specifico riguardo alla delibera n. 99/08/CONS del 20 febbraio 2008 con cui l'Autorità ha provveduto alla modifica organizzativa interna finalizzata a dare attuazione al decreto legislativo n. 9 del 2008 mediante l'istituzione di apposito ufficio nell'ambito della Direzione Contenuti audiovisivi e multimediali;

Visto il Regolamento concernente l'accesso ai documenti, approvato con delibera n. 217/01/CONS, come modificato dalla delibera n. 335/03/CONS e da ultimo integrato con la delibera n. 89/06/CONS;

Visto il Regolamento in materia di procedure sanzionatorie, approvato con delibera n. 136/06/CONS, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la delibera n. 63/06/CONS del 2 febbraio 2006 recante «Procedure per lo svolgimento delle funzioni ispettive e di vigilanza dell'Autorità», e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il Regolamento in materia di procedure istruttorie e di criteri di accertamento per le attività demandate all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dal decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 recante la «Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse», approvato con delibera n. 307/08/CONS del 5 giugno 2008;

Considerato che in base all'art. 6, comma 6, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni verifica, per i profili di sua competenza, la conformità ai principi e alle disposizioni del decreto delle linee guida predisposte dall'organizzatore della competizione, ed eventualmente della formazione e modifica dei pacchetti da parte dell'intermediario indipendente, nel caso di cui all'art. 7, comma 4, del decreto legislativo n. 9/2008, e approva le predette linee guida entro sessanta giorni dal ricevimento delle stesse;

Vista la nota pervenuta in data 9 marzo 2009, prot. n. 18107 con la quale la Lega Calcio - Lega Nazionale Professionisti ha trasmesso le linee-guida, approvate dalle competenti assemblee della stessa Lega in conformità a quanto previsto dall'art. 6 del decreto legislativo 9/2008, per la commercializzazione, a partire dalla stagione sportiva 2010/2011, dei diritti audiovisivi relativi alle competizioni organizzate dalla medesima Lega Calcio: campionato di serie A, campionato di serie B, Coppa Italia, Supercoppa, campionato Primavera, Coppa Italia Primavera e Supercoppa Primavera;

Vista la nota in data 18 marzo 2009, prot. n. 22007, con la quale la Direzione Contenuti audiovisivi e multimediali dell'Autorità ha comunicato alla Lega Calcio - Lega Nazionale Professionisti l'avvio delle istruttorie per l'approvazione delle linee guida per la commercializzazione dei diritti audiovisivi relativi alle competizioni sportive sopra indicate;

Rilevato che nel corso dell'istruttoria sono pervenute osservazioni ai sensi dell'art. 5, comma 2, del Regolamento di cui alla delibera n. 308/08/CONS da parte di R.T.I. S.p.A. con nota del 25 marzo 2009, prot. n. 23890;

Rilevato che nel corso delle audizioni dei rappresentanti dell'organizzazione della competizione, svolte ai sensi dell'art. 5, comma 1, del Regolamento di cui alla delibera n. 307/08/CONS, in data 30 marzo 2009, 15 aprile 2009 e 23 aprile 2009, gli uffici dell'Autorità hanno mosso rilievi - dettagliati nei verbali di audizione - in merito alla compatibilità di alcune disposizioni delle linee guida, nella versione depositata in data 9 marzo 2009, prot. n. 18107 e 21 aprile 2009, prot. n. 32108, rispetto ai principi di cui al decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9;

Vista la versione definitiva delle linee guida, depositate in data 28 aprile 2009 e registrate al prot. n. 34292, e la successiva integrazione trasmessa in data 30 aprile 2009, e registrata al prot. n. 35304;

Rilevato che nella versione definitiva risultano formalmente recepiti i rilievi formulati in sede istruttoria in ordine alla piena compatibilità delle procedure di offerta per la commercializzazione dei diritti audiovisivi e radiofonici rispetto alle varie competizioni sportive interessate, avuto specifico riguardo ai criteri di concorrenzialità delle procedure e alla garanzia di condizioni di assoluta equità, trasparenza e non discriminazione dei partecipanti alle stesse procedure;

Ritenuto di poter approvare le predette linee guida, nella versione definitiva sopra individuata, con le seguenti precisazioni finalizzate a garantire il rispetto dei principi generali di cui al decreto legislativo n. 9/2008, di cui l'organizzatore della competizione dovrà tener conto nella pubblicizzazione del testo definitivo delle linee guida e nell'organizzazione delle procedure competitive:

a) con riferimento ai criteri di formazione dei pacchetti di cui al punto 9.2.23 delle Linee Guida, e in relazione ai diritti in chiaro, nell'ottica della tutela del pluralismo informativo connesso ai programmi di approfondimento sportivo e della conseguente molteplicità dell'offerta di programmi per l'utente finale, si raccomanda all'organizzatore della competizione di limitare l'estensione della durata temporale dell'esclusiva per le immagini salienti e per le immagini correlate in differita (c.d. highlights) fino alle ore 22.30;

b) si ribadisce l'assoluta necessità, al fine di garantire attuazione pratica ai predetti principi e al più generale principio di tutela della competitività delle procedure di assegnazione, di dare rigorosa applicazione alla previsione di cui all'art. 11, comma 3, del decreto quanto al regime di assegnazione dei diritti rimasti invenduti, al fine di consentire alla singola società sportiva di esercitare il diritto di licenziare i diritti audiovisivi, primari e secondari, relativi alle partite disputate dalla propria squadra (in casa e in trasferta) quale oggetto di autonome iniziative commerciali in forma non esclusiva e in parallelo con la commercializzazione effettuata dalla Lega Nazionale Professionisti. In particolare, si invita la Lega Nazionale Professionisti, in occasione dell'assemblea convocata per la certificazione di cui al punto 19.2. delle Linee Guida, di effettuare un rigoroso coordinamento delle modalità di esercizio e di commercializzazione «evento per evento» da parte e della singola società sportiva e della stessa Lega Nazionale Professionisti, affinché sia garantito alla singola società di commercializzare al meglio i diritti rimasti invenduti caratterizzando il proprio prodotto in maniera inequivocabile quanto alla provenienza e alla derivazione dalla stessa società, onde evitare possibili erronee attribuzioni alle società avversarie e all'organizzatore della competizione, ai sensi del punto 19.6. delle Linee Guida, trattenendo per sé i soli ricavi derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi di natura secondaria oggetto di autonome iniziative commerciali ai sensi dell'art. 11, comma 3, del decreto, e non siano pregiudicati l'interesse e le aspettative degli utenti alla fruizione degli eventi sportivi delle competizioni oggetto delle Linee Guida;

c) si evidenzia, con riferimento alla formazione dei pacchetti destinati alle piattaforme emergenti di cui al punto 10.1. delle Linee Guida, che, fino all'individuazione delle piattaforme emergenti mediante il procedimento di cui alla delibera 140/09/CONS, codesta Autorità verificherà caso per caso, ai sensi dell'art. 15 della delibera 307/08/CONS, il rispetto da parte dell'organizzatore della competizione nel corso della commercializzazione dei diritti audiovisivi oggetto delle presenti Linee Guida, dei principi recati dall' art. 14 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 tenendo conto della specificità e del grado di sviluppo delle singole piattaforme trasmissive e dei principi generali di equità, trasparenza e non discriminazione;

d) si ribadisce che, ai sensi dell'art. 4, comma 7, del decreto, codesta Autorità effettuerà, nel corso delle procedure competitive, le opportune verifiche in merito alla congruità di quanto indicato nel tariffario, allegato sub 3 alle Linee Guida, rispetto al valore di mercato, e, se richiesta, la Lega Nazionale Professionisti apporterà le opportune modifiche;

Vista la proposta della Direzione Contenuti audiovisivi e multimediali;

Udita la relazione dei commissari Gianluigi Magri e Michele Lauria, relatori ai sensi dell'art. 29, comma 1, del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità.

Delibera:

Art. 1.

L'Autorità approva, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, nei sensi, con i limiti e alle condizioni di cui in motivazione, le linee guida per la commercializzazione, di seguito specificate, nella versione definitiva trasmessa dalla Lega Nazionale Professionisti in data 28 aprile 2009 e registrate al prot. n. 34292, e la successiva integrazione trasmessa in data 30 aprile 2009, e registrata al prot. n. 35304, riportate all'allegato A della presente delibera.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino Ufficiale e sul sito web dell'Autorità.

Napoli, 14 maggio 2009

Il Presidente: Calabrò

I commissari relatori
Magri - Lauria
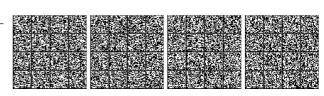
Allegato A alla delibera
n. 260/09/CONS del 14 maggio 2009

LINEE GUIDA

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

VENDITA CENTRALIZZATA DEI DIRITTI AUDIOVISIVI

Milano, [ ] aprile 2009

Indice

Premessa

A. Ambito

La Lega Nazionale Professionisti, in conformità all'articolo 6 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, recante "*Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse*", predetermina le presenti Linee Guida recanti regole in materia di offerta e di assegnazione dei diritti audiovisivi, criteri in materia di formazione dei relativi pacchetti e le ulteriori regole previste dal suddetto Decreto Legislativo.

Le Linee Guida disciplinano le procedure competitive che la Lega Nazionale Professionisti attiverà dal momento della loro approvazione fino alla data della certificazione dei diritti rimasti invenduti prevista dal successivo punto 19.2, per la commercializzazione dei diritti audiovisivi in forma centralizzata ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Decreto Legislativo.

B. Efficacia

Le presenti Linee Guida regolano le attività della Lega Nazionale Professionisti con riferimento alla vendita centralizzata dei diritti audiovisivi esercitabili mediante contratti di licenza della durata massima relativa alle tre stagioni sportive 2010/2011, 2011/2012 e 2012/2013, in conformità all'art. 10, comma 1 e comma 2 del Decreto, in modo da non discriminare la partecipazione di alcun operatore alle procedure competitive. La durata dei diritti oggetto di assegnazione sarà pari per tutte le procedure competitive

Tutti i contratti di licenza aventi ad oggetto diritti audiovisivi di natura primaria e secondaria, esclusivi e non esclusivi, commercializzati dalla Lega Nazionale Professionisti o dalle singole società sportive ai sensi dei seguenti punti 18 e 19, avranno durata non eccedente le stagioni sportive cui si riferiranno le suddette procedure competitive.

C. Definizioni

Ai fini delle presenti Linee Guida, per "Decreto" s'intende il Decreto Legislativo 9 gennaio 2008, n. 9.

Sono espressamente richiamate le definizioni di cui all'art. 2 del Decreto, che si intendono integralmente recepite dalle presenti Linee Guida.

L'organizzazione Sportiva

1. La Lega Nazionale Professionisti

1.1 I compiti istituzionali della Lega Nazionale Professionisti

1.1.1 La Lega Nazionale Professionisti associa in forma privatistica le società sportive affiliate alla Federazione Italiana Gioco Calcio ("FIGC") che partecipano ai Campionati di Serie A e di Serie B e che, a tal fine, si avvalgono delle prestazioni di calciatori professionisti. La Lega Nazionale Professionisti, quale associazione di categoria di società sportive affiliate alla FIGC, gode di autonomia organizzativa e amministrativa.

1.1.2 La Lega Nazionale Professionisti organizza le seguenti competizioni sportive, cui partecipa una pluralità di squadre secondo le modalità e le durate previste dagli appositi regolamenti:

Campionati di Serie A e Serie B, Coppa Italia, Supercoppa, Campionato Primavera, Coppa Italia Primavera, Supercoppa Primavera, delle quali stabilisce i calendari e ne fissa date e orari

1.1.3 Il supremo organo della Lega Nazionale Professionisti è l'Assemblea Generale, cui partecipa ciascuna società sportiva. L'Assemblea Generale è, tra le sue varie attribuzioni, competente a eleggere il Presidente, approvare il Regolamento della Lega e le sue modificazioni nonché il bilancio preventivo e il bilancio di esercizio redatti dal Consiglio di Lega.

1.1.4 Il Consiglio di Lega è l'organo esecutivo della Lega Nazionale Professionisti.

1.2 Il ruolo assegnato alla Lega Nazionale Professionisti dal D. Lgs. 9/2008

1.2.1 Il Decreto riconosce alla Lega Nazionale Professionisti, quale organizzatore delle competizioni, e alle società sportive, in quanto organizzatori dei singoli eventi delle competizioni, la contitolarità dei relativi diritti audiovisivi.

1.2.2 L'esercizio dei diritti audiovisivi relativi a tutti gli eventi delle competizioni spetta alla Lega Nazionale Professionisti.

1.2.3 Il nuovo regime di titolarità ed esercizio dei diritti audiovisivi sportivi persegue gli obiettivi dichiarati dal Decreto, nonché dalla Legge 19 luglio 2007, n. 106, di cui il Decreto costituisce attuazione, tra cui quelli di trasparenza ed efficienza al mercato dei diritti audiovisivi sportivi.

2. Le competizioni

2.1 Il Campionato di Serie A

2.1.1 Il Campionato di Serie A è la più prestigiosa e la più seguita delle competizioni organizzate dalla Lega Nazionale Professionisti. Il formato del Campionato di Serie A prevede la partecipazione di 20 squadre, con un girone di andata e un girone di ritorno. Ciascuna squadra disputa, con ciascuna delle altre, un incontro in casa e uno in trasferta, per un totale di 380 eventi. Solitamente il Campionato è collocato tra la fine del mese di agosto e il successivo mese di maggio.

2.1.2 Ciascuna giornata del Campionato di Serie A si articola in due giorni di gare, il sabato e la domenica, e può prevedere alcuni turni infrasettimanali stabiliti dalla Lega Nazionale Professionisti in date non occupate dalle coppe europee o dagli impegni delle rappresentative nazionali.

2.1.3 La squadra prima classificata della Serie A è proclamata vincente del Campionato ed acquisisce il titolo di Campione d'Italia. Le squadre classificate nelle posizioni immediatamente successive acquisiscono il titolo sportivo per partecipare alle Coppe europee della stagione successiva (attualmente, le prime tre squadre classificate accedono alla fase a gruppi della UEFA Champions League, la quarta classificata ai preliminari della medesima competizione, mentre le squadre classificata al quinto e al sesto posto della serie A, oltre alla vincente della Coppa Italia, accedono al tabellone della UEFA Europa League). Le squadre classificate agli ultimi tre posti della graduatoria retrocedono al Campionato di Serie B.

2.1.4 Il vasto numero di traguardi sportivi in palio nel Campionato di Serie A rende da sempre il torneo estremamente competitivo e qualificato.

2.2 Il Campionato di Serie B

2.2.1 Il Campionato di Serie B è composto da due fasi, la prima, detta "stagione regolare" ("*regular season*") e la seconda, denominata dei "*play-off*" e "*play-out*".

2.2.2 La stagione regolare prevede un girone di andata e un girone di ritorno con la partecipazione di 22 squadre. Ciascuna squadra disputa, con ciascuna delle altre, un incontro in casa e uno in trasferta per un totale di 462 eventi. Solitamente il Campionato è collocato tra la fine del mese di agosto e il successivo mese di giugno.

2.2.3 Ciascuna giornata del Campionato di Serie B si articola in tre giorni di gare, il venerdì, il sabato e il lunedì, e può prevedere alcuni turni infrasettimanali stabiliti dalla Lega Nazionale Professionisti.

2.2.4 L'attuale formato prevede che le squadre classificate al 1° e 2° posto della stagione regolare del Campionato di Serie B siano direttamente promosse al Campionato di Serie A mentre le squadre classificate dal 3° al 6° posto disputino una serie di *play-off* con partite di andata e ritorno. Se, tuttavia, fra la 3° e la 4° classificata della stagione regolare ci sono 10 o più punti di differenza, non si giocano i *play-off* e anche la 3° viene promossa direttamente.

2.2.5 Le squadre classificate al 20°, 21° e 22° posto della stagione regolare del Campionato di Serie B retrocedono direttamente al Campionato di Prima Divisione Lega Pro. Le squadre classificate al 18° e al 19° posto disputano tra loro i *play-out*, con partite di andata e ritorno, per decidere la quarta società che retrocede in Prima Divisione. La squadra classificata al 19° posto retrocede direttamente se, al termine della stagione regolare, la separano 5 o più punti dalla squadra classificata al 18° posto.

2.3 La Coppa Italia

2.3.1 Alla Coppa Italia partecipano squadre di diversi campionati e, tradizionalmente, anche di diverse Leghe: attualmente, si tratta di 78 società, 20 del Campionato di Serie A, 22 del Campionato di Serie B, 27 della Lega Italiana Calcio Professionistico e 9 selezionate dal Comitato Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti.

2.3.2 Le squadre dei diversi campionati entrano in gara in fasi successive della competizione, con i primi turni eliminatori riservati alle squadre delle categorie inferiori e le 8 squadre italiane partecipanti alle Coppe europee ("teste di serie") che entrano nella competizione a partire da una fase avanzata della stessa (attualmente, dagli ottavi di finale).

2.3.3 L'intera manifestazione si svolge ad eliminazione diretta, con turni ad andata e ritorno o a partita unica. Il formato corrente della Coppa Italia prevede, in particolare, che tutti i turni della competizione si disputino ad eliminazione diretta su gara unica, ad eccezione delle sole semifinali, per le quali sono previste partite di andata e ritorno.

2.3.4 Sede neutra della finale è, in linea di principio, lo Stadio Olimpico di Roma.

2.3.5 Gli eventi di Coppa Italia si disputano dal mese di agosto al mese di maggio/giugno di ciascuna stagione sportiva, in date in cui non vi sia concomitanza con i campionati di Serie A e Serie B o con gli impegni delle rappresentative nazionali. Durante lo svolgimento dei campionati di Serie A e Serie B gli eventi della Coppa Italia si disputano in giornate infrasettimanali, con possibilità di distribuire le gare di uno stesso turno su più date, per

esigenze di programmazione televisiva. Qualora ciò sia consentito dal calendario internazionale della stagione, la gara di finale è programmata di sabato o di domenica.

2.4 Le altre competizioni organizzate dalla Lega Nazionale Professionisti

2.4.1 La Supercoppa

La Supercoppa italiana rappresenta l'evento di apertura della stagione sportiva agonistica. Essa è disputata in gara unica tra la vincitrice del campionato di Serie A e la vincente della Coppa Italia, sul campo della prima. Di norma viene disputata nel mese di agosto, il sabato o la domenica che precede la prima giornata del campionato di Serie A. Tuttavia, la data dell'evento può cambiare in considerazione di particolari esigenze, ad esempio l'organizzazione dello stesso all'estero.

2.4.2 Campionato, Coppa Italia e Supercoppa Primavera

Alle competizioni Primavera partecipano obbligatoriamente le formazioni giovanili (Under 19, con la possibilità di impiegare alcuni "fuori quota") di tutte le 42 società della Lega Nazionale Professionisti. Possono, inoltre, essere invitate a partecipare formazioni giovanili di società di altre Leghe.

Il Campionato Primavera, intitolato alla memoria di Giacinto Facchetti, si articola su tre fasi successive: a) fase eliminatoria a gironi, attualmente strutturata su tre gironi "all'italiana" di 14 squadre ciascuno, che si incontrano tra loro in gare di andata e ritorno; b) turno di qualificazione alla fase finale, cui partecipano le sedici migliori squadre qualificate al termine della fase eliminatoria a gironi, che si incontrano tra loro in gare di andata e ritorno ad eliminazione diretta; c) fase finale a otto ("*final eight*"), che si disputa in un'unica località con il sistema dell'eliminazione diretta in gara singola (quarti di finale, semifinale e finale). La vincitrice della finale si aggiudica il titolo di Campione d'Italia Primavera. Gli eventi del Campionato Primavera si disputano normalmente tra settembre e giugno, il sabato, con possibilità di anticipi e posticipi e/o turni infrasettimanali stabiliti dalla Lega Nazionale Professionisti.

La Coppa Italia Primavera si disputa interamente ad eliminazione diretta, con gare di andata e ritorno tra agosto e maggio, in date non occupate dal Campionato Primavera.

La Supercoppa Primavera è una competizione disputata in gara unica tra le vincitrici del Campionato Primavera e della Coppa Italia Primavera, sul campo della prima.

2.5 Formati delle competizioni

La Lega Nazionale Professionisti decide date, orari, modalità di svolgimento e regolamentazioni di tutte le competizioni, anche in modifica rispetto alle configurazioni sopra descritte, che sono allo stato quelle in vigore.

I mercati

3. Il prodotto calcio

3.1 Capacità attrattiva

3.1.1 Il calcio è di gran lunga lo sport "numero uno" in Italia. L'interesse calcistico è nella media europea ma la sua maggior attrattiva rispetto agli altri sport è unica.

3.1.2 Il prodotto derivante dallo sfruttamento dei diritti audiovisivi del Campionato di Serie A è, in particolare, fattore chiave per le televisioni a pagamento, alle quali ne è tradizionalmente affidata la trasmissione in diretta: "*I programmi sportivi, per gli abbonati, appaiono difficilmente sostituibili con altri tipi di programmi. Nella programmazione delle televisioni a pagamento sport e film premium appaiono complementari. In particolare, la disponibilità dei diritti relativi agli eventi calcistici è idonea a generare nuovi abbonamenti, in quanto consente la realizzazione di programmi che possono dare la motivazione decisiva per sottoscrivere l'abbonamento alla pay-tv [...]. E' per tali ragioni che l'offerta di programmi sportivi, in particolare di quelli relativi agli sport più popolari, ha costituito un fattore chiave nello sviluppo della televisione a pagamento e che, pertanto, l'acquisizione dei relativi diritti televisivi appare determinante per le emittenti di pay-tv*" (provvedimento n. 7340 AGCM, 1 luglio 1999).

3.1.3 Le squadre hanno grandi tradizioni, forti marchi e vaste basi di fan in Italia e in tutto il mondo.

3.1.4 Le competizioni diverse dal Campionato di Serie A godono, pur in termini inferiori, di un discreto seguito. In particolare, il Campionato di Serie B, al quale partecipano, da alcune stagioni, squadre con buone tradizioni calcistiche, e la Coppa Italia, rinnovata nella formula, riscontrano sempre maggiori attenzioni da parte degli appassionati tifosi, agevolati in questo anche dai recenti accordi raggiunti dalla Lega Nazionale Professionisti, che hanno garantito la trasmissione della maggior parte degli eventi.

3.1.5 La Supercoppa possiede un fascino particolare, che la rende un prodotto di prestigio, esportabile all'estero.

3.1.6 Le competizioni Primavera, infine, rappresentano una vetrina unica di quanto può offrire di meglio, dal punto di vista tecnico e sportivo, il calcio giovanile nel nostro paese, oltre a costituire un prezioso "laboratorio" per innovazioni organizzative, a cominciare dalle esperienze ormai collaudate del posticipo televisivo della domenica mattina e delle "*final eight*" disputate in sede unica con un significativo corollario di iniziative di contorno.

3.2 Il mercato nazionale dei diritti audiovisivi

3.2.1 Lo sfruttamento dei diritti audiovisivi in chiaro costituisce una parte meno rilevante nella formazione del valore economico derivante dallo sfruttamento di tali diritti, ma comunque importante per quanto riguarda gli aspetti divulgativi e promozionali del prodotto calcio, sia al fine di stimolare e promuovere il consumo del prodotto su piattaforme a pagamento, sia per promuovere il gioco del calcio a vantaggio di tutto il movimento sportivo. Lo sfruttamento dei diritti audiovisivi a pagamento costituisce invece il *driver* economico che concorre alla formazione dei ricavi in maniera preponderante attraverso la vendita di biglietti per il cosiddetto "stadio virtuale".

3.2.2 Il mercato pay tv registra una significativa crescita. L'incremento dell'universo pay è dovuto all'aumento delle utenze digitali domestiche in grado di ricevere un programma criptato a pagamento. Tale incremento viene registrato per tutte le diverse piattaforme. Ciononostante, esiste la preoccupazione che possa venir meno uno scenario realmente competitivo, come fa temere la recente tendenza registrata nella distribuzione dei diritti audiovisivi.

3.2.3 Occorre, in ogni caso, che, nel cambio di regime dal sistema di vendite soggettive all'attuale sistema di vendita centralizzata, la Lega Nazionale Professionisti, quale organizzatore delle competizioni cui è affidato per Decreto l'esercizio dei diritti audiovisivi, sviluppi la capacità di sfruttare al pieno e per intero le potenzialità del prodotto, in tutte le sue componenti: stadi, cornice di pubblico, sicurezza, comfort, identità di marca.

3.2.4 Per la prima volta dopo molti anni, l'autorità che regolamenta il funzionamento delle competizioni di calcio ne esercita anche i diritti audiovisivi. Operando in simile duplice ruolo, la Lega Nazionale Professionisti è nella condizione di migliorare i propri prodotti e innovarne i formati, con sicuri riflessi benefici sia sul mercato nazionale, sia su quello internazionale, in attesa che vengano completati i processi di miglioramento e ammodernamento strutturale, a cominciare da quello che investe gli stadi.

3.3 Il mercato internazionale dei diritti audiovisivi

3.3.1 Il calcio italiano gode all'estero di minor seguito rispetto alla Premier League inglese e al Campionato spagnolo, La Liga. Entrambe queste competizioni, infatti, ottengono attualmente risultati migliori in termini di vendita dei diritti esteri rispetto al Campionato italiano di Serie A.

3.3.2 Sino ad oggi, le forme di vendita nel mercato internazionale, caratterizzate dalla frammentazione dell'offerta, dall'assenza di adeguate strategie promozionali "di gruppo", dalla mancata commercializzazione di alcuni prodotti strategici riferiti all'intero campionato e dall'eccessiva polverizzazione delle filiere distributive, hanno ridotto la capacità attrattiva della Serie A italiana all'estero.

3.3.3 A partire dai prossimi anni, tuttavia, il calcio italiano ha le potenzialità per una forte crescita all'interno del mercato internazionale attraverso la vendita di un prodotto unico.

Parte III Obiettivi della Lega Nazionale Professionisti

4. Gli obiettivi istituzionali

4.1 Il perseguimento del "bene" del calcio

4.1.1 Trasparenza nella catena distributiva dei diritti audiovisivi ed efficienza nel relativo mercato giovano all'intero movimento calcistico perché soddisfano non solo gli interessi generali e collettivi delle società sportive, ma anche, e soprattutto, gli interessi degli appassionati. Il punto vendita unico del prodotto rappresenta lo strumento per muoversi in modo adeguato nel mercato dei media a beneficio degli operatori della comunicazione, delle società sportive e degli utenti.

4.1.2 La vendita centralizzata comporta:

- il vincolo e, allo stesso tempo, l'opportunità per gli operatori della comunicazione di approvvigionarsi da un'unica fonte;
- l'ottimizzazione dei prodotti offerti al mercato;
- la migliore qualità del prodotto grazie a omogenei standard di produzione e servizi.

4.1.3 Tra gli obiettivi della Lega Nazionale Professionisti, grazie alla vendita centralizzata, rientra certamente anche quello di incrementare le risorse economiche, a beneficio dei suoi associati, della qualità generale delle proprie competizioni e della promozione complessiva del prodotto calcio.

4.2 Un'efficace distribuzione del prodotto migliora il calcio, motore trainante dello sport italiano

4.2.1 La vendita congiunta consente la creazione di più pacchetti di diritti audiovisivi, a vantaggio anche della copertura in diretta degli eventi. Le composizioni dei pacchetti potranno variare a seconda della struttura del mercato e delle strategie che si andranno a delineare, ma la definizione di offerte sensibili alle caratteristiche dei media consentirà di fornire agli utenti la copertura delle competizioni nel loro complesso e per la loro durata, in un coerente equilibrio di costi e benefici.

4.2.2 Una più mirata ed equilibrata distribuzione del prodotto, offerto in più pacchetti, porterà a un incremento, soprattutto in termini qualitativi, della visibilità del movimento calcistico, a tutto beneficio degli utenti. La commercializzazione dei diritti audiovisivi in forma centralizzata permette di realizzare un'offerta unitaria, non frazionata tra le società sportive, a tutto vantaggio di chi segue da casa gli eventi; comporta una migliore qualità del prodotto grazie ad omogenei standard di produzione e servizi; ottimizza l'offerta dei prodotti audiovisivi agli utenti; induce a confidare in un impatto positivo in termini di qualità delle competizioni.

4.2.3 L'esistenza di un unico punto vendita per la negoziazione e l'acquisizione del prodotto calcio ridurrà, quanto agli operatori della comunicazione, i rischi finanziari e le incertezze connesse alle programmazioni e, quanto alle società sportive, salvaguarderà il valore dei loro diritti e i conseguenti ricavi attesi, consentendo al contempo un più alto livello generale di investimento in risorse finanziarie e strutturali.

4.3 La professionalità asservita al miglioramento del prodotto audiovisivo

4.3.1 La Lega Nazionale Professionisti può vantare una consolidata esperienza e affidabilità nell'organizzazione di eventi, testimoniata dalle oltre 1.600 partite organizzate ogni anno. Per promuovere il regolare sviluppo del prodotto calcio si avvale sia di risorse interne (tra cui un Centro Studi e una Direzione Marketing) sia di risorse esterne, tra cui la società Infront Italy srl, che garantiscono i massimi standard di professionalità nel perseguimento del costante miglioramento del prodotto audiovisivo.

4.3.2 La società Infront Italy srl è una società indipendente di comunicazione e di *marketing* sportivo che, in qualità di *advisor*, assiste la Lega Nazionale Professionisti nell'implementazione degli aspetti commerciali delle competizioni e nella commercializzazione dei diritti audiovisivi. L'apporto di Infront Italy è decisivo in termini di professionalità. La sua competenza a livello

nazionale e internazionale consente di strutturare una strategia efficace, trasparente, elastica quanto basta per fronteggiare le possibili insidie del mercato.

4.3.3 L'obiettivo è anche quello di conseguire un'eccellenza e una coerenza uniformi del prodotto ad un livello e ad una qualità tali che non sarebbe possibile raggiungere se i diritti audiovisivi venissero gestiti su una base *ad hoc* dalle singole società sportive che vendessero i propri diritti a una serie di operatori diversi. Sotto questo aspetto, la Lega Nazionale Professionisti ha a cuore il miglioramento della qualità della produzione su ogni piattaforma, una copertura degli eventi uniforme e predeterminata, una programmazione innovativa negli standard e programmabile in anticipo. Questo aspetto è essenziale per il mantenimento di un marchio distinto e autonomo per la Lega Nazionale Professionisti e/o per le sue competizioni, fattore particolarmente importante per i *partner* commerciali della Lega Nazionale Professionisti.

Parte IV — I Diritti Audiovisivi

5. Diritti audiovisivi oggetto della vendita centralizzata

5.1 La Lega Nazionale Professionisti procede alla vendita centralizzata dei diritti audiovisivi di natura primaria (diritti di prima messa in onda degli eventi) e dei diritti audiovisivi di natura secondaria (diritti di trasmissione delle repliche, delle sintesi e delle immagini salienti degli eventi).

5.2 Al fine di consentire agli assegnatari dei diritti audiovisivi commercializzati dalla Lega Nazionale Professionisti lo sfruttamento dei diritti di archivio per la stagione sportiva in corso e la stagione sportiva immediatamente precedente, le società sportive, in quanto titolari dei diritti d'archivio, acconsentono che la Lega Nazionale Professionisti includa tali diritti nei pacchetti oggetto delle aggiudicazioni.

6. Il canale "Lega Calcio"

6.1 La Lega Nazionale Professionisti intende sviluppare una propria capacità distributiva autonoma per sfruttare al meglio il proprio prodotto, in modo parziale o totale, anche in alternativa all'attuale offerta di mercato. In questo senso, la Lega Nazionale Professionisti sta studiando la realizzazione di una propria piattaforma distributiva di prodotti audiovisivi e di un proprio canale tematico (canale "Lega Calcio"), ai sensi dell'art 13 del Decreto.

6.2 La Lega Nazionale Professionisti si riserva di utilizzare diritti audiovisivi per la realizzazione di prodotti audiovisivi relativi a una o più competizioni da distribuire direttamente agli utenti.

6.3 I diritti audiovisivi di cui ai precedenti paragrafi sono individuati dalla Lega Nazionale Professionisti in modo da non pregiudicare la concorrenzialità nel mercato e sono resi noti contestualmente alla pubblicazione della notizia di avvio delle procedure competitive al fine di non pregiudicare lo sfruttamento dei diritti audiovisivi assegnati nell'ambito delle suddette procedure. I diritti riservati al canale Lega Calcio non sono incrementabili per la durata dei contratti di licenza stipulati con gli assegnatari.

7. Il diritto di cronaca

7.1 Al fine di assicurare piena scelta informativa ed editoriale agli operatori della comunicazione che intendono esercitare il diritto di cronaca, la Lega Nazionale Professionisti, direttamente o tramite l'organizzatore dell'evento, consentirà a tutti gli operatori della comunicazione di accedere a un sistema di visione delle immagini degli eventi. Una volta selezionati gli estratti di immagini di proprio interesse ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca, ciascun operatore della comunicazione riceverà tali estratti in formato utilizzabile per la trasmissione, contrassegnati dal logo ufficiale della Lega Nazionale Professionisti e/o dal logo della competizione, al fine del loro utilizzo nei limiti consentiti dal Regolamento sulla cronaca televisiva emanato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell'art. 5, comma 3, del Decreto.

7.2 Le immagini che saranno messe a disposizione per l'esercizio del diritto di cronaca ai sensi del precedente punto 7.1 saranno di qualità non inferiore alle immagini in formato standard (SD) destinate agli assegnatari dei diritti audiovisivi. Tale formato standard dovrà essere garantito anche nel caso in cui gli eventi saranno prodotti da assegnatari di diritti audiovisivi o da società sportive. Agli operatori della comunicazione che accederanno al suddetto servizio di distribuzione delle immagini verranno addebitati i costi tecnici previsti nel tariffario riportato all'Allegato 3 delle presenti Linee Guida.

7.3 Il sistema adottato dalla Lega Nazionale Professionisti per la distribuzione delle immagini ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca sarà gestito nel rispetto delle previsioni di cui al citato Regolamento emanato dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, e consentirà una gestione imparziale ed equilibrata del *news access*, rispettosa dell'autonomia editoriale degli operatori della comunicazione interessati.

7.4 La possibilità di avere accesso alle immagini esclude la necessità che gli operatori della comunicazione filmino gli eventi con propri mezzi di ripresa, con benefici evidenti in tema di sicurezza all'interno degli stadi.

8. La produzione audiovisiva

8.1 La produzione audiovisiva dell'evento spetta alla società sportiva organizzatrice dell'evento, che può realizzarla direttamente oppure tramite servizio tecnico di ripresa oppure ancora avvalendosi degli operatori della comunicazione assegnatari dei diritti audiovisivi. In alternativa, essa spetta alla Lega Nazionale Professionisti, che può, analogamente, procedervi direttamente o tramite servizio tecnico di ripresa o avvalendosi degli operatori della comunicazione assegnatari dei diritti audiovisivi.

8.2 Qualora la società sportiva intenda effettuare o fare effettuare la produzione audiovisiva nelle stagioni sportive oggetto dei contratti di licenza per la durata prevista dalle presenti Linee Guida, deve darne comunicazione scritta alla Lega Nazionale Professionisti entro 7 giorni dalla definitiva approvazione delle presenti Linee Guida e comunque prima dell'avvio delle procedure competitive.

8.3 Le modalità di produzione, nonché gli *standard* tecnici minimi qualitativi ed editoriali ai quali il soggetto che effettuerà la produzione audiovisiva deve attenersi, sono indicati nella Parte VII delle presenti Linee Guida e negli Allegati ivi richiamati.

8.4 La Lega Nazionale Professionisti vigila sul rispetto di tali standard da parte dei soggetti che effettuano le riprese e assicura la messa a disposizione del relativo segnale agli operatori della comunicazione assegnatari dei diritti audiovisivi.

8.5 L'organizzatore dell'evento che effettua la produzione audiovisiva deve mettere a disposizione della Lega Nazionale Professionisti, senza alcun corrispettivo o rimborso dei costi tecnici, il segnale contenente le immagini degli eventi, comprensivo delle fonti di ripresa, nel luogo indicato dalla stessa Lega Nazionale Professionisti. Questa provvede quindi, direttamente o tramite l'organizzatore dell'evento, a distribuire il segnale agli operatori della comunicazione assegnatari dei diritti audiovisivi e addebita a questi ultimi il prezzo per l'accesso al segnale secondo l'apposito tariffario riportato all'Allegato 3 delle presenti Linee Guida. Qualora la produzione sia effettuata dalla società sportiva organizzatrice dell'evento, il pertinente prezzo di accesso al segnale corrisposto dagli assegnatari, al netto degli eventuali costi sostenuti dalla Lega Nazionale Professionisti, viene integralmente rimesso da quest'ultima alla suddetta società sportiva.

8.6 A salvaguardia dei diritti concessi ai legittimi assegnatari e aventi titolo, del regolare svolgimento delle competizioni e della sicurezza negli impianti sportivi, la Lega Nazionale Professionisti emana per ogni stagione sportiva un Regolamento sull'accesso agli stadi da parte del personale accreditato.

Gli inviti ad offrire e le offerte

9. <u>La formazione dei pacchetti</u>

9.1 Approccio dinamico

9.1.1 La Lega Nazionale Professionisti ritiene che un approccio dinamico sia funzionale alla migliore commercializzazione dei diritti audiovisivi. Le caratteristiche del mercato, per definizione mutevole e refrattario a soluzioni preconfezionate, convincono che sia indispensabile una strategia flessibile e non statica, capace di favorire una sana concorrenza tra i diversi operatori della comunicazione in modo da agevolare il processo di assegnazione.

9.1.2 La Lega Nazionale Professionisti intende evitare inutili rigidità nella fase di confezionamento iniziale dei pacchetti, riservandosi altresì, nel corso delle diverse procedure competitive, secondo le previsioni di cui ai punti 12.4. e 12.5., di poter adeguare tali pacchetti alle esigenze espresse dagli operatori della comunicazione interessati, fermo restando lo scrupoloso rispetto delle forme e delle procedure previste a tutela della concorrenza.

9.1.3 Inoltre, la Lega Nazionale Professionisti ritiene necessario potersi riservare di formulare un'offerta complessiva riferita a una specifica competizione e, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 8, comma 4, del Decreto, non accettare offerte riferite a singoli pacchetti facenti parte dell'offerta nel caso di mancato raggiungimento del prezzo richiesto per l'offerta complessiva, secondo quanto precisato al seguente punto 12.4.3.

9.1.4 Infine, è allo studio la creazione di nuovi formati delle competizioni e di "nuove finestre", in relazione a date e orari degli eventi, al fine di migliorare la gamma dei prodotti offerti al mercato, nell'interesse sia degli operatori della comunicazione potenzialmente interessati sia

degli utenti. Eventuali nuovi "format" delle competizioni saranno individuati contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'avvio delle procedure competitive per l'offerta dei diritti audiovisivi agli operatori della comunicazione, e non potranno essere modificati nell'arco di durata dei contratti di licenza stipulati con gli assegnatari.

9.2. Criteri in materia di offerta e formazione dei pacchetti

9.2.1 La Lega Nazionale Professionisti espleterà distinte procedure competitive di vendita centralizzata, riferite a diverse tipologie di diritti audiovisivi, suddivisi in più pacchetti. La composizione dei pacchetti sarà debitamente e analiticamente descritta nei corrispondenti inviti ad offrire, tenuto conto della struttura del mercato.

9.2.2 Nel confezionare i pacchetti esclusivi la Lega Nazionale Professionisti si atterrà ai seguenti criteri:

a) commercializzazione di un numero minimo di dirette (ivi incluse le relative immagini correlate, anche in differita) pari al 50% degli eventi del Campionato di Serie A, al 50% degli eventi del Campionato di Serie B e al 50% degli eventi della Coppa Italia dalla fase degli ottavi di finale in poi;

b) commercializzazione di almeno un pacchetto riservato alle piattaforme in chiaro per la trasmissione di immagini salienti in differita e di immagini correlate tra cui le interviste;

c) in caso di vendita per piattaforma, commercializzazione di minimo due pacchetti a pagamento per trasmissioni in diretta integrale degli eventi del Campionato di Serie A; tali pacchetti devono essere destinati a piattaforme diverse;

d) in caso di vendita per prodotto, commercializzazione mediante più pacchetti offerti al mercato, con divieto per un singolo operatore di aggiudicarsi tutti tali pacchetti. per trasmissioni in diretta integrale degli eventi del Campionato di Serie A ;

e) per la commercializzazione degli eventi relativi alle competizioni diverse dalla Serie A, la Lega Nazionale Professionisti procederà in conformità dell'art. 7, comma 8, del Decreto

f) previsione in ogni caso di:

- equilibrio dei pacchetti tra diritti audiovisivi offerti e relativo prezzo; i pacchetti saranno equilibrati in modo da risultare commercialmente interessanti per gli operatori della comunicazione, anche in relazione alle aspettative degli utenti, fermo restando che i pacchetti potranno essere di diverso contenuto e di diverso valore economico;
- esclusiva riferita all'intera durata del contratto di licenza;
- riserva a favore delle società sportive dei diritti di loro spettanza ai sensi dei punti 17 e 18 delle presenti linee guida;
- indicazione dei soggetti che effettueranno la produzione degli eventi e delle relative modalità, ivi incluso l'eventuale diritto conferito agli assegnatari di determinati pacchetti di effettuare integrazioni delle immagini degli eventi.

9.2.3 Nel confezionare i pacchetti non esclusivi la Lega Nazionale Professionisti si attiene ai seguenti criteri:

a) lo sfruttamento dei diritti non esclusivi deve essere consentito in forme che non possano pregiudicare lo sfruttamento dei diritti esclusivi;

b) commercializzazione di un pacchetto di diritti non esclusivi esercitabili in chiaro sul territorio nazionale per la trasmissione di immagini salienti in differita in una fascia oraria che avrà inizio non oltre le ore 24:00 della domenica;

c) fruibilità di diritti non esclusivi di trasmissione riservati anche all'emittenza locale;

ferma la facoltà della Lega Nazionale Professionisti di convertire da non esclusivi a esclusivi i diritti non assegnati, purché ciò non comporti pregiudizio alcuno a carico degli operatori che abbiano già acquisito diritti in esito alle procedure competitive.

9.3 La scelta tra offerta per singola piattaforma e offerta per prodotto

9.3.1 I pacchetti saranno formattati per piattaforma, modalità di vendita che fino ad oggi è stata prevalente. Non si deve peraltro escludere che, anche alla luce delle esperienze recentemente maturate in altri Paesi e condivise in sede comunitaria, si possa procedere all'offerta di più pacchetti distinti per prodotto.

9.3.2 L'obiettivo unico rimane una vendita ottimale, nell'interesse delle società sportive, degli utenti e degli operatori della comunicazione.

9.4 Verifiche individuali e rispetto del principio di parità tra offerenti

La selezione degli operatori della comunicazione, l'analisi delle offerte e le procedure di negoziazione e contrattualizzazione vengono condotte nel pieno rispetto dei principi di equità, trasparenza e non discriminazione.

10. Condizioni particolari di formazione dei pacchetti

10.1 **I pacchetti offerti alle piattaforme emergenti**

Qualora l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni dovesse identificare piattaforme emergenti, la Lega Nazionale Professionisti riserverà agli operatori di tali piattaforme emergenti, impregiudicati i diritti già assegnati e/o oggetto degli inviti ad offrire, diritti non esclusivi di trasmissione degli eventi, in conformità all'art. 14 del Decreto.

10.2 **I pacchetti non esclusivi offerti alla piattaforma radiofonica**

Gli operatori della comunicazione in possesso di idoneo titolo abilitativo alle trasmissioni radiofoniche su piattaforma terrestre in ambito nazionale potranno fruire, in forma non esclusiva, di brevi estratti sonori in diretta di eventi della competizione, per un minimo di 4 finestre di 2 minuti ciascuna, in modo tale che la loro durata non pregiudichi lo sfruttamento del pacchetto nazionale ed internazionale e faccia salvo l'esercizio del diritto di cronaca radiofonica come previsto dal Regolamento emanato dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ai sensi dell'art. 5, comma 4, del Decreto.

10.3 **I pacchetti offerti al mercato internazionale**

Il soggetto o i soggetti assegnatari dei diritti audiovisivi sul mercato internazionale saranno tenuti ad attuare una strategia di commercializzazione, distribuzione e/o diffusione orientata a salvaguardare la fruizione degli eventi nei territori esteri in cui sia forte la presenza di comunità italiane.

Nel confezionare i pacchetti destinati al mercato internazionale la Lega Nazionale Professionisti si attiene ai seguenti criteri:

a) in caso di formazione di più pacchetti, la commercializzazione sarà suddivisa per aree geografiche;

b) gli sfruttamenti dei diritti audiovisivi licenziati per ciascun territorio devono essere circoscritti a quel territorio e quindi le trasmissioni effettuate con mezzi che debordino dai confini naturali devono essere adeguatamente criptate o altrimenti limitate al territorio di licenza con sistemi del tipo *geo-blocking*;

c) le trasmissioni devono valorizzare l'immagine della competizione medesima mediante l'indicazione del nome della stessa tramite sua sovrimpressione a intervalli regolari durante la trasmissione;

d) a beneficio delle comunità italiane residenti all'estero, per le trasmissioni in lingua italiana saranno previsti i livelli di diffusione ad oggi garantiti.

Qualora la Lega Nazionale Professionisti dovesse decidere di avvalersi, per il mercato internazionale, della procedura di cui all'art. 7, comma 4, del Decreto per l'individuazione tra gli intermediari, indipendenti e non indipendenti, di un unico soggetto (il c.d. intermediario unico) cui assegnare tutti i diritti audiovisivi fuori dal territorio nazionale, attiverà la medesima procedura contemplata ai paragrafi del punto 13 delle presenti Linee Guida.

Parte VI. Le procedure di aggiudicazione

11. Requisiti degli offerenti

11.1 Elementi soggettivi e oggettivi degli offerenti

11.1.1 Agli inviti ad offrire per gli eventuali pacchetti di diritti audiovisivi esercitabili su una singola piattaforma nel territorio nazionale possono aderire gli operatori della comunicazione in possesso di idoneo titolo abilitativo alla trasmissione sul territorio italiano mediante la piattaforma in questione, nonché gli intermediari indipendenti di cui al successivo punto 11.2.

11.1.2 Agli inviti ad offrire per gli eventuali pacchetti di diritti audiovisivi esercitabili su più piattaforme nel territorio nazionale possono aderire gli operatori della comunicazione in possesso di idoneo titolo abilitativo alla trasmissione sul territorio italiano mediante una delle piattaforme, nonché gli intermediari indipendenti di cui al successivo punto 11.2.

11.1.3 Agli inviti ad offrire per i pacchetti di diritti audiovisivi esercitabili nel territorio internazionale possono aderire sia operatori della comunicazione sia agenzie sia altri intermediari di tutti i Paesi del mondo.

11.1.4 Gli operatori della comunicazione ammessi a partecipare alle procedure di assegnazione per il territorio nazionale devono disporre di una capacità distributiva con adeguata copertura del territorio nazionale, dei mezzi e dell'organizzazione necessari a supportare le attività conseguenti all'aggiudicazione, di adeguate garanzie di solvibilità e di risorse economiche, proprie o garantite dai soci, tali da assicurare l'esatto adempimento delle obbligazioni contemplate dall'aggiudicazione.

11.1.5 I soggetti ammessi a partecipare alle procedure di assegnazione per il territorio internazionale devono possedere comprovata capacità nel settore della distribuzione internazionale dei diritti audiovisivi riferiti al calcio, in particolare sulla base di un proprio management esperto di tali mercati internazionali, di mezzi e organizzazione sufficienti a supportare le attività conseguenti all'aggiudicazione, di adeguate garanzie di solvibilità e di risorse economiche, proprie o garantite dai soci, tali da assicurare l'esatto adempimento delle obbligazioni contemplate dall'aggiudicazione.

11.2 Gli intermediari indipendenti ai sensi dell'art. 11, comma 8, del Decreto.

11.2.1 In conformità alle disposizioni del Decreto, l'intermediario indipendente ammesso a partecipare alle procedure competitive non può trovarsi in situazione di controllo o collegamento (ai sensi dei commi 13, 14 e 15 dell'art. 43 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177) rispetto agli operatori della comunicazione, alla Lega Nazionale Professionisti e/o agli organizzatori degli eventi, ovvero in una situazione di controllo analogo. Si ha situazione di controllo analogo quando le offerte dell'intermediario indipendente sono imputabili, sulla base di univoci elementi, ad un unico centro decisionale riferibile a operatori della comunicazione, alla Lega Nazionale Professionisti o agli organizzatori degli eventi.

11.2.2 L'intermediario indipendente deve, inoltre, possedere comprovata capacità nel settore della distribuzione nazionale dei diritti audiovisivi, in particolare sulla base di un proprio *management* esperto di tale mercato nazionale, di mezzi e organizzazione sufficienti a supportare le attività conseguenti all'aggiudicazione, di adeguate garanzie di solvibilità e di risorse economiche, proprie o garantita dai soci, tali da assicurare l'esatto adempimento delle obbligazioni contemplate dall'aggiudicazione.

12. <u>Struttura delle procedure</u>

12.1. Pubblicità delle procedure relative ai pacchetti esclusivi

12.1.1 La notizia dell'avvio di procedure competitive relative a pacchetti offerti in esclusiva e dei relativi termini per l'invio delle offerte sarà pubblicata sul sito ufficiale della Lega Nazionale Professionisti e su due dei principali quotidiani a diffusione nazionale.

12.1.2 Nel solo sito ufficiale della Lega Nazionale Professionisti saranno analiticamente descritti i contenuti dei pacchetti offerti al mercato, unitamente alle condizioni essenziali di assegnazione.

12.1.3 I termini di presentazione delle offerte saranno fissati secondo criteri di ragionevolezza, comunque non inferiori a 10 giorni dalla data di pubblicazione dell'invito ad offrire, in modo da garantire a tutti i soggetti potenzialmente interessati uguali opportunità di presentare la propria offerta per quei diritti, con piena conoscenza delle condizioni essenziali di assegnazione.

12.2 Forma dell'offerta per i pacchetti esclusivi

12.2.1 Ogni offerta di acquisizione deve essere redatta in lingua italiana, su carta intestata dell'offerente e sottoscritta dal legale rappresentante pro-tempore o da un procuratore speciale autorizzato con scrittura privata autenticata o con atto pubblico, da allegare all'offerta stessa.

12.2.2 Le offerte devono essere depositate in busta chiusa e sigillata, indirizzata alla sede legale della Lega Nazionale Professionisti (attualmente: via Ippolito Rosellini n. 4, Milano), entro il termine previsto dal corrispondente invito a offrire.

12.2.3 Ogni busta deve contenere una singola e autonoma offerta per il pacchetto che s'intende acquisire. Sull'esterno della busta deve essere chiaramente riportata soltanto la dicitura "*offerta di acquisizione diritti LNP*.

12.3 Apertura delle buste

12.3.1 Le buste sono, così come ricevute, custodite e conservate nella cassaforte della Lega Nazionale Professionisti.

12.3.2 Il Presidente della Lega Nazionale Professionisti o, in caso di suo impedimento, il Vice Presidente Vicario, alla presenza di un notaio, apre le buste il giorno lavorativo successivo al termine di presentazione delle offerte. All'apertura delle buste sono ammessi ad assistere solo i dirigenti e i collaboratori della Lega Nazionale Professionisti e delle Società ad essa affiliate, nonché i soli legali rappresentanti pro-tempore o procuratori speciali (autorizzati nelle forme sopra descritte) degli operatori della comunicazione, intermediari o intermediari indipendenti che abbiano presentato offerte.

12.4 Criteri in materia di valutazione delle offerte

12.4.1 La Lega Nazionale Professionisti valuta l'ammissibilità delle offerte in base ai criteri previsti nelle presenti Linee Guida che terranno conto dei seguenti elementi:
- accettazione incondizionata da parte dell'offerente di tutti gli obblighi connessi all'aggiudicazione;
- effettiva offerta di garanzie di pagamento;
- capacità trasmissiva in grado di raggiungere almeno il 50% della popolazione italiana nel territorio nazionale riguardo ai pacchetti per il mercato nazionale.

12.4.2 E' possibile che, in relazione a eventuali particolarità dei pacchetti, la Lega Nazionale Professionisti stabilisca altri criteri, sempre di natura oggettiva, per l'ammissibilità delle offerte. Tali criteri saranno comunque determinati unitamente agli inviti ad offrire.

12.4.3 Vengono ammessi a partecipare alla procedura tutti i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalle presenti Linee Guida ed eventualmente integrati in relazione agli specifici pacchetti dai pertinenti inviti ad offrire. Delle offerte che risulteranno ammesse a partecipare alla procedura, la Lega Nazionale Professionisti redigerà graduatoria con apposito verbale sulla base del prezzo contemplato da ciascuna offerta. I competenti organi della Lega Nazionale Professionisti possono contestualmente procedere all'assegnazione dei diritti al soggetto che abbia presentato l'offerta più alta, purché superiore al prezzo minimo, sempre che siano rispettate tutte le altre condizioni previste dalle presenti Linee Guida e dagli inviti a offrire.

12.4.4 Qualora la Lega Nazionale Professionisti svolga una procedura competitiva che contempli un'offerta complessiva riferita a una singola competizione, suddivisa in più pacchetti di diritti audiovisivi relativi a tale competizione per il mercato nazionale o internazionale, e renda noto sia il prezzo minimo di ciascun pacchetto, sia il prezzo minimo complessivo che essa intende raggiungere per l'offerta complessiva in questione, avrà facoltà di non assegnare i singoli

pacchetti, ancorché sia stato per questi raggiunto il prezzo minimo, in caso di mancato raggiungimento del suddetto prezzo minimo dell'offerta complessiva, e quindi di revocare tale offerta complessiva ai sensi dell'art. 8, comma 4, del Decreto.

12.4.5 Nel caso di pacchetti non assegnati, la Lega Nazionale Professionisti deciderà se intraprendere nuove procedure competitive o dare corso a trattative private, riservandosi in entrambi i casi di apportare modifiche ai pacchetti medesimi. La trattativa privata dovrà essere avviata sulla base degli stessi pacchetti oggetto degli inviti ad offrire. La Lega Nazionale Professionisti darà notizia della propria decisione mediante pubblicazione sul sito ufficiale della Lega Nazionale Professionisti entro 7 giorni dalla data fissata per l'apertura delle buste, unitamente alla descrizione di eventuali modifiche dei pacchetti che comportino ulteriori o aggiuntive forme di sfruttamento dei diritti audiovisivi offerti originariamente al mercato.

12.5 La trattativa privata

12.5.1 Dell'avvio di trattative private viene dato invito a partecipare sul sito ufficiale della Lega Nazionale Professionisti. Alla trattativa privata sono ammessi tutti i soggetti che avranno comunicato la propria manifestazione di interesse rispondendo al suddetto invito.

12.5.2 Eventuali modifiche, nel corso della trattativa privata, della composizione dei diritti audiovisivi oggetto dei pacchetti, che comportino ulteriori o aggiuntive forme di sfruttamento dei diritti originariamente offerti al mercato, devono essere comunicate a tutti coloro che abbiano manifestato interesse alla trattativa privata.

12.5.3 Della conclusione di ciascuna trattativa, che non potrà protrarsi oltre 60 giorni dalla data di cui al punto 12.5.1, e del relativo esito viene data notizia sul sito ufficiale della Lega Nazionale Professionisti.

12.5.4 Qualora, in sede di trattativa privata, la Lega Nazionale Professionisti non ricevesse alcuna offerta o ricevesse offerte ritenute insufficienti, potrà intraprendere nuove procedure competitive ovvero, previa comunicazione all'AGCM e all'AGCOM, proseguire la trattativa privata per un massimo di 30 giorni, sulla base anche di nuove composizioni di pacchetti nei limiti e alle condizioni di cui al punto 12.5.2.

12.5.5 L'eventuale esito negativo delle procedure competitive dovrà essere dichiarato dalla competente Assemblea della Lega Nazionale Professionisti.

12.6 Offerta dei diritti non esclusivi

12.6.1 I pacchetti di diritti audiovisivi non esclusivi verranno determinati dalla Lega Nazionale Professionisti, secondo i criteri di cui al precedente punto 9.2.3, contestualmente all'avvio delle procedure competitive relative ai diritti audiovisivi offerti in esclusiva e, nell'arco di durata dei contratti di licenza stipulati con gli assegnatari dei diritti esclusivi, non potranno essere modificati in modo da pregiudicare i diritti di quest'ultimi.

12.6.2 Dell'avvio di procedure di assegnazione relative a pacchetti non esclusivi sarà data notizia sul sito ufficiale della Lega Nazionale Professionisti, unitamente a (i) elenco dei requisiti soggettivi e oggettivi degli operatori ammessi alle procedure, e (ii) testo del contratto di licenza standard riferito ai diritti non esclusivi in assegnazione.

12.6.3 L'assegnazione dei pacchetti di diritti sarà perfezionata dalla Lega Nazionale Professionisti nei confronti di tutti gli operatori in possesso dei requisiti precisati al precedente punto 12.6.2 che ne avranno fatto richiesta accettando di sottoscrivere il contratto di licenza standard e il corrispettivo ad essi applicabile.

13. Procedura specifica per gli intermediari unici ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del Decreto

13.1 Qualora la Lega Nazionale Professionisti intenda procedere alla aggiudicazione di tutti i diritti audiovisivi di una competizione esercitabili nel territorio italiano a un intermediario indipendente, svolgerà apposita procedura competitiva, dandone notizia mediante la tempestiva pubblicazione di un avviso sul sito informatico della Lega Nazionale Professionisti e su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale.

13.2 Alla procedura competitiva saranno invitati a partecipare tutti gli intermediari indipendenti che ne abbiano fatto richiesta. La suddetta procedura si svolgerà secondo i termini e criteri previsti dai paragrafi del precedente punto 12.

13.3 La Lega Nazionale Professionisti procede all'effettiva assegnazione dei diritti audiovisivi all'intermediario indipendente selezionato una volta decorsi quarantacinque giorni dalla comunicazione all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato dei risultati e dei criteri adottati nella relativa procedura competitiva.

13.4 L'intermediario indipendente assegnatario dei diritti audiovisivi è tenuto al rispetto delle disposizioni del Decreto e delle presenti Linee Guida. L'intermediario indipendente può procedere alla formazione e modifica dei pacchetti previa approvazione dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

14. Condizioni di esercizio

14.1 La necessaria accettazione di tutte le condizioni

14.1.1 Ciascun assegnatario deve obbligarsi a esercitare i diritti audiovisivi nel rispetto dei limiti e delle modalità specificate nelle presenti Linee Guida e di tutte le condizioni previste dall'invito ad offrire relativo al pacchetto ad esso aggiudicato.

14.1.2 L'assegnatario deve, in particolare, impegnarsi espressamente a: (i) non compiere alcun atto che possa pregiudicare lo sfruttamento dei diritti audiovisivi acquisiti da soggetti terzi; (ii) esercitare i diritti audiovisivi oggetto di aggiudicazione senza pregiudicare in alcun modo l'immagine della Lega Nazionale Professionisti e degli organizzatori degli eventi, e (iii) rispettare la normativa sportiva nazionale ed internazionale ed i regolamenti della Lega Nazionale Professionisti, fermo restando quanto previsto al successivo paragrafo.

14.1.3 I regolamenti emanati dalla Lega Nazionale Professionisti dopo l'assegnazione di diritti audiovisivi o eventuali modifiche di quelli esistenti non dovranno pregiudicare l'esercizio dei diritti assegnati agli operatori della comunicazione.

14.2 Corrispettivo e garanzie di pagamento

Il pagamento del corrispettivo dovrà, di norma, essere garantito da fideiussione bancaria a prima richiesta emessa da primario istituto di credito, secondo il testo standard di fideiussione che sarà pubblicato dalla Lega Nazionale Professionisti in occasione degli inviti ad offrire. La

fideiussione dovrà essere consegnata alla Lega Nazionale Professionisti entro 15 giorni dall'assegnazione. La mancata consegna della fideiussione comporta la revoca e quindi la decadenza dell'assegnazione, salvo il risarcimento del danno.

14.3 Diritti audiovisivi non esercitati dagli assegnatari

14.3.1 L'operatore della comunicazione assegnatario di uno o più pacchetti che, nel corso di durata del contratto di licenza stipulato in esito all'aggiudicazione, non intenda o non possa esercitare i diritti audiovisivi ad esso aggiudicati in relazione a uno o più eventi della competizione, è tenuto a darne comunicazione alla Lega Nazionale Professionisti con un preavviso di almeno 15 giorni rispetto alla data dell'evento/eventi considerato/i.

14.3.2 In tal caso, la Lega Nazionale Professionisti provvede ad aggiudicare mediante trattativa privata i diritti audiovisivi non esercitati ad altri operatori della comunicazione, dietro pagamento di un equo corrispettivo.

14.3.3 I diritti audiovisivi che non fossero esercitati dall'assegnatario dovranno essere offerti anche alle emittenti locali, che potranno esercitarli in diretta solo se non siano esercitati parimenti in diretta, nelle stesse fasce orarie, eventi assegnati ad altri assegnatari. Tuttavia, nel caso di gare del Campionato di Serie A o del Campionato di Serie B, le emittenti locali, cui fossero offerti e successivamente assegnati diritti audiovisivi non esercitati dagli assegnatari, potranno esercitare i diritti audiovisivi medesimi, se in diretta, solo a pagamento, ovvero, se non a pagamento, in differita con decorrenza dalle ore 24 del giorno in cui si disputano le gare . Ai fini delle precedenti previsioni, la Lega Nazionale Professionisti pubblicherà sul proprio sito web l'offerta rivolta alle emittenti locali e il tariffario ad esse riservato e assegnerà i diritti su basi non discriminatorie a tutte le emittenti locali che ne faranno richiesta.

14.3.4 Fatto salvo quanto sopra previsto, il contratto di licenza stipulato con l'operatore della comunicazione resta invariato nelle sue previsioni e il corrispettivo da esso dovuto alla Lega Nazionale Professionisti in esito all'aggiudicazione non può essere in alcun modo ridotto o altrimenti modificato.

14.3.5. La procedura di cui ai precedenti paragrafi si applicherà anche nel caso in cui la Lega Nazionale Professionisti abbia avuto notizia che l'assegnatario non trasmetterà l'evento o sussistano obiettive ragioni in base alle quali tale evento non venga trasmesso.

14.4 Decadenza dall'assegnazione

14.4.1 In caso di mancato rispetto di condizioni essenziali previste dal Decreto, dalle presenti Linee Guida e dall'invito ad offrire, la Lega Nazionale Professionisti avrà facoltà di dichiarare decaduta l'assegnazione e risolvere di diritto il relativo contratto di licenza, se stipulato con l'assegnatario. L'assegnatario non potrà in tal caso ripetere il corrispettivo già versato e sarà tenuto al pagamento della penale precisata nell'invito a offrire relativo al pacchetto oggetto di aggiudicazione, fermo restando il risarcimento del danno ulteriore.

14.4.2 Nel caso previsto al precedente paragrafo la Lega Nazionale Professionisti potrà, a propria discrezione, procedere ad assegnare il prodotto all'offerente che abbia formulato la migliore proposta tra quelle residue in sede di procedura competitiva, ovvero, qualora la proposta residua non superi l'offerta minima ai sensi del punto 12.4.4, procedere a nuove procedure competitive.

La produzione audiovisiva degli eventi

15. Le modalità di produzione

15.1 Standard tecnici minimi

La produzione audiovisiva deve essere autorizzata secondo gli standard tecnici minimi emanati dalla Lega Nazionale Professionisti, nel rispetto della configurazione decisa per ciascun evento, a seconda delle sue particolarità.

Gli eventi delle competizioni vengono prodotti con la seguente configurazione minima di telecamere:

Standard	Serie A	Serie B	Coppa Italia	Supercoppa
A (14 telecamere)	X		X	X
B (12 telecamere)	X		X	
C (8 telecamere)	X		X	
D (5 telecamere)		X	X	
E (3 telecamere)		X	X	

L'Allegato 1 riporta il posizionamento delle telecamere all'interno degli stadi secondo i suddetti Standard, e le altre indicazioni tecniche minime riferite ai medesimi Standard.

Resta inteso che potrà essere prevista una doppia produzione per singolo evento, con standard differenziati per il mercato italiano e il mercato internazionale, nel qual caso la Lega Nazionale Professionisti definirà la configurazione della seconda produzione.

15.2 Criteri qualitativi ed editoriali

La qualità delle produzioni dovrà essere prioritariamente in alta definizione per gli eventi del campionato di Serie A, la fase finale di Coppa Italia e la Supercoppa.

Ogni produzione dell'evento dovrà avere inizio almeno 90' (novanta minuti) prima della partita, e comunque non oltre l'arrivo all'impianto sportivo del pullman di una delle squadre, e avere termine dopo congruo lasso temporale successivo alla fine della partita, secondo quanto sarà dettagliato negli inviti ad offrire.

L'Allegato 2 riporta principi e criteri generali riferiti alla produzione audiovisiva di tutti gli eventi.

Ulteriori prescrizioni riferite alla produzione audiovisiva per ciascun pacchetto oggetto di aggiudicazione possono essere stabilite dalla Lega Nazionale Professionisti mediante apposito Regolamento emanato contestualmente all'avvio delle procedure competitive e valevoli per la medesima durata dei contratti di licenza stipulati con gli assegnatari.

15.3 Integrazione delle produzioni

La Lega Nazionale Professionisti può riservare all'assegnatario la possibilità di integrare il segnale, nei limiti e con le modalità definite in ciascun pacchetto, avvalendosi dei mezzi di produzione messi a disposizione dal soggetto che produce l'evento. Salvo espressa autorizzazione da parte della Lega Nazionale Professionisti, non è consentito a chicchessia di installare apparecchiature all'interno dell'impianto sportivo e di effettuare in alcun modo riprese audio e/o visive.

16. Prezzo di accesso al segnale

La Lega Nazionale Professionisti, direttamente o tramite l'organizzatore dell'evento, mette a disposizione degli assegnatari il segnale dell'evento applicando il prezzo di accesso al segnale precisato nel tariffario di cui all'Allegato 3 delle presenti Linee Guida.

Diritti riservati alle società sportive in quanto organizzatori degli eventi

17. Diritti riservati alle società sportive

17.1 Sono riservati alle società sportive, che potranno offrirli sul mercato non prima dell'inizio della prima procedura competitiva della Lega Nazionale Professionisti, i seguenti diritti di natura secondaria oggetto di autonome iniziative commerciali riferiti ai soli eventi delle competizioni da esse organizzati:

- trasmissione della replica o della sintesi dell'evento da parte di una sola emittente televisiva locale, con inizio non prima che siano trascorse 48 ore dal termine dell'evento, in ogni caso mai in sovrapposizione con gli orari di disputa di altri eventi delle competizioni organizzate dalla Lega Nazionale Professionisti;
- radiocronaca in diretta dell'intero evento da parte di una sola emittente radiofonica locale.

17.2 I diritti indicati al precedente paragrafo possono essere assegnati dall'organizzatore dell'evento a sole emittenti locali televisive e radiofoniche che trasmettano su piattaforma analogica e/o digitale terrestre e il cui bacino di utenza sia compreso nella regione in cui ha sede la società sportiva, sotto la espressa e tassativa condizione che tali emittenti non trasmettano gli eventi oltre i confini della suddetta regione in cui ha sede la società sportiva, e non siano in alcun caso, durante le trasmissioni degli eventi, interconnesse o ritrasmesse da altre emittenti televisive o radiofoniche di alcun genere e tipo.

18. Canali tematici ufficiali

18.1 Sono riservati agli organizzatori degli eventi diritti audiovisivi relativi alla trasmissione sui propri canali tematici ufficiali delle immagini correlate, anche in diretta, e della replica, della sintesi e delle immagini salienti degli eventi delle competizioni da essi organizzati e degli eventi ai quali partecipano in qualità di squadra ospite, esercitabili con le modalità indicate ai seguenti paragrafi.

18.1.1 Per diffusioni del canale tematico ufficiale nel territorio italiano, solo su piattaforma a pagamento di qualsiasi genere e tipo:

- durante l'evento, nel pre e nel post partita, immagini correlate consistenti in immagini degli spalti e interviste, queste ultime nel rispetto dei regolamenti sportivi e delle priorità fissate dalla Lega Nazionale Professionisti, possono essere trasmesse anche in diretta mediante un massimo di 4 collegamenti della durata di 2 minuti ciascuno;
- immagini salienti, sintesi e repliche possono essere trasmesse non prima che siano trascorse 3 ore dal termine della partita, fatte salve deroghe concesse per iscritto dagli assegnatari dei diritti primari per i medesimi eventi.

18.1.2 Per diffusioni del canale tematico ufficiale in territori esteri, le immagini salienti, le sintesi e le repliche possono essere trasmesse solo decorso un congruo numero di ore tale da non pregiudicare la commercializzazione nei territori esteri dei diritti in forma centralizzata.

18.1.3 Sul sito internet ufficiale della società sportiva e/o sul suo canale tematico ufficiale che consista in una web tv, la trasmissione potrà avvenire solo a pagamento sotto forma di immagini salienti di 90 secondi di durata complessiva a non meno di 3 ore dal termine della partita cui si riferiscono; e in forma di sintesi o repliche dell'evento, a non meno di 48 ore dal termine della stessa.

18.2 Le immagini degli eventi possono essere trasmesse o ritrasmesse solo come parte integrante della programmazione dell'intero canale tematico ufficiale e non possono essere concesse in licenza o comunque trasmesse separatamente da tale integrale programmazione del canale tematico ufficiale.

18.3 Sul sito web ufficiale della Lega Nazionale Professionisti immagini salienti degli eventi possono essere comunicati al pubblico a partire dalle ore 24.00 del giorno in cui si disputa la partita, e comunque non prima di 3 ore dal termine della stessa.

19. <u>Diritti audiovisivi invenduti</u>

19.1 L'eventuale mancata assegnazione di pacchetti ad esito dell'espletamento del complesso delle procedure competitive di cui alle presenti Linee Guida, comporta che i relativi diritti audiovisivi potranno essere commercializzati o esercitati direttamente attraverso il proprio canale tematico anche dalle singole società sportive, ai sensi dell'art. 11.3 del Decreto, e quindi non essere commercializzati dalla Lega Nazionale Professionisti in forma esclusiva.

19.2 L'Assemblea competente della Lega Nazionale Professionisti, convocata non prima del decimo giorno e non oltre il settimo giorno antecedente il primo evento di ciascuna competizione cui i diritti audiovisivi si riferiscono, certificherà i diritti rimasti invenduti e assumerà le decisioni relative alle modalità di esercizio, evento per evento, di tali diritti audiovisivi invenduti. Successivamente alla certificazione dei diritti rimasti invenduti, anche la singola società sportiva sarà posta in condizione di offrire al mercato i diritti audiovisivi rimasti invenduti di cui ha la disponibilità ai sensi dell'art. 11, comma 3, del Decreto, ovvero di esercitarli direttamente sul proprio canale tematico, in entrambi i casi in forma non esclusiva.

19.3 La singola società sportiva potrà rinunciare all'esercizio dei diritti rimasti invenduti di cui all'art. 11, comma 3, del Decreto, a favore della Lega Nazionale Professionisti affinché quest'ultima possa utilizzarli in via esclusiva a favore del canale "Lega Calcio" ovvero proseguire la

commercializzazione centralizzata di tali diritti. In tale ipotesi, Le Lega Calcio potrà esercitare in esclusiva soltanto i diritti rimasti invenduti di quelle società sportive che abbiano manifestato la rinunzia di cui sopra.

19.4 Le procedure di vendita che fossero avviate dalle società sportive devono comunque essere coordinate con l'attività della Lega Nazionale Professionisti e quindi, a titolo esemplificativo, l'esercizio dei diritti offerti dovrà essere compatibile con quello dei diritti commercializzati dalla Lega.

19.5 I diritti audiovisivi invenduti dovranno essere offerti anche alle emittenti locali, che potranno esercitarli in diretta solo se non siano esercitati parimenti in diretta, nelle stesse fasce orarie, eventi assegnati ad altri assegnatari. Tuttavia, nel caso di gare del Campionato di Serie A o del Campionato di Serie B, le emittenti locali, cui fossero offerti e successivamente assegnati diritti audiovisivi invenduti, potranno esercitare i diritti audiovisivi medesimi, se in diretta, solo a pagamento, ovvero, se non a pagamento, in differita con decorrenza dalle ore 24 del giorno in cui si disputano le gare. Ai fini delle precedenti previsioni, la Lega Nazionale Professionisti e le società sportive interessate pubblicheranno sul proprio sito web l'offerta rivolta alle emittenti locali e il tariffario ad esse riservato e assegneranno i diritti su basi non discriminatorie a tutte le emittenti locali che ne faranno richiesta.

19.6 Le società sportive che sfruttano i diritti rimasti invenduti sono tenute a presentare le sole immagini di loro proprietà utilizzando il solo marchio delle stesse società. Tali diritti non possono essere conglobati in un prodotto audiovisivo che si configuri come alternativo o concorrente rispetto ai prodotti audiovisivi concernenti le competizioni commercializzate dalla Lega Nazionale Professionisti. Stessi obblighi gravano sugli aventi causa dalle società sportive. Ai suddetti fini, è fatto divieto agli organizzatori degli eventi, alle loro agenzie e agli operatori di comunicazione loro cessionari di utilizzare i loghi ufficiali delle competizioni e di accorpare in un unico prodotto audiovisivo i diritti commercializzati su base non esclusiva da più di due società sportive.

19.7 Non si considerano invenduti: (i) i diritti audiovisivi relativi alle dirette che, per scelta della Lega Nazionale Professionisti, non siano oggetto di commercializzazione ai sensi dell'art. 7, comma 3, del Decreto; (ii) i diritti audiovisivi utilizzati mediante la piattaforma distributiva della Lega Nazionale Professionisti ai sensi dell'art. 13 del Decreto; (iii) i diritti audiovisivi oggetto di contratti di licenza con assegnatari che vengano risolti o terminati anticipatamente per qualsiasi ragione o causa e possano formare oggetto di nuove aggiudicazioni.

STANDARD TECNICI MINIMI

STANDARD A - B - C

STANDARD QUALITATIVI DI PRODUZIONE

- Produzione HD 1080i
- Video - 16:9 (4:3 Safe Mode)
- Audio - Dolby E
- Produzione SD 625 PAL
- Video - 16:9 (4:3 Safe Mode)
- Audio - Stereo

STANDARD QUALITATIVI DI TRASMISSIONE

- Antenna Satellitare Mobile Fully Redundant HD 1080i
- Video Clean Clean
- Video – MPEG2 4.2.2 - 16:9 (4:3 Safe Mode)
- Date Rate 44.5 Mbit/s
- Audio - Dolby E
- Audio Aux – Internazionale
- Encryption: Biss Mode 1
- Modulation Type: DVB-S2 8PSK
- Antenna Satellitare Mobile Fully Redundant SD 625 PAL
- Video Clean Clean
- Video – MPEG2 4.2.2 - 16:9 (4:3 Safe Mode)
- Date Rate 24 Mbit/s
- Audio - Stereo
- Audio 1 – Internazionale
- Audio 2 – Internazionale
- Encryption: Biss Mode 1
- Modulation Type: DVB-S QPSK oppure Modulation Type: DVB-S2 8PSK

STANDARD A

- CONFIGURAZIONE 14 TELECAMERE HD/SD
- 2 SSL (INCLUSI)
- 1/2 BRACCI ESTENSIBILI (DIPENDE DAGLI SPAZI DEGLI STADI)
- ANTENNA DI TRASMISSIONE MOBILE
- SPAZIO SATELLITARE
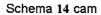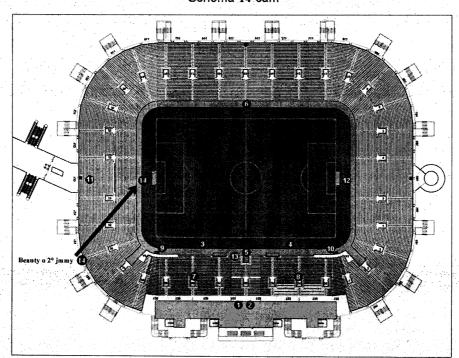
Il posizionamento delle telecamere è indicativo e soggetto alle eventuali variazioni imposte da esigenze logistiche relative alle strutture degli stadi.

STANDARD B

- CONFIGURAZIONE 12 TELECAMERE HD/SD
- 1 SSL (INCLUSO)
- 1 BRACCIO ESTENSIBILE (DIPENDE DAGLI SPAZI DEGLI STADI)
- ANTENNA DI TRASMISSIONE MOBILE
- SPAZIO SATELLITARE

Schema **12** cam
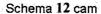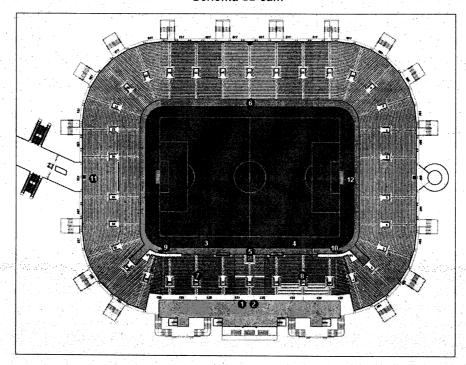
Il posizionamento delle telecamere è indicativo e soggetto alle eventuali variazioni imposte da esigenze logistiche relative alle strutture degli stadi.

STANDARD C

- CONFIGURAZIONE 8 TELECAMERE HD/SD
- 1 SSL (INCLUSO)
- 1 BRACCIO ESTENSIBILE (DIPENDE DAGLI SPAZI DEGLI STADI)
- ANTENNA DI TRASMISSIONE MOBILE
- SPAZIO SATELLITARE
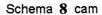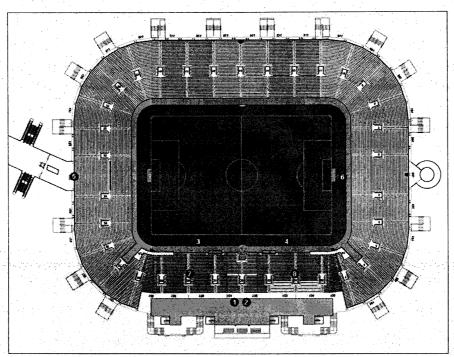
Il posizionamento delle telecamere è indicativo e soggetto alle eventuali variazioni imposte da esigenze logistiche relative alle strutture degli stadi.

STANDARD D - E

STANDARD QUALITATIVI DI PRODUZIONE

- Produzione SD 625 PAL
- Video - 16:9 (4:3 Safe Mode)
- Audio - Stereo

STANDARD QUALITATIVI DI TRASMISSIONE

- Antenna Satellitare Mobile Fully Redundant SD 625 PAL
- Video Clean Clean
- Video – MPEG2 4.2.2 - 16:9 (4:3 Safe Mode)
- Date Rate 12 Mbit/s
- Audio - Stereo
- Audio 1 – Internazionale
- Audio 2 – Internazionale
- Encryption: BISS MODE 1
- Modulation Type: DVB-S QPSK oppure Modulation Type: DVB-S2 8PSK

STANDARD D

- CONFIGURAZIONE 5 TELECAMERE SD
- ANTENNA DI TRASMISSIONE MOBILE
- SPAZIO SATELLITARE

Schema 5 cam
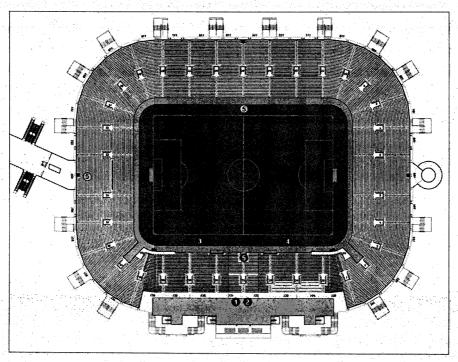
Il posizionamento delle telecamere è indicativo e soggetto alle eventuali variazioni imposte da esigenze logistiche relative alle strutture degli stadi.

STANDARD E

- CONFIGURAZIONE 3 TELECAMERE SD
- ANTENNA DI TRASMISSIONE MOBILE
- SPAZIO SATELLITARE
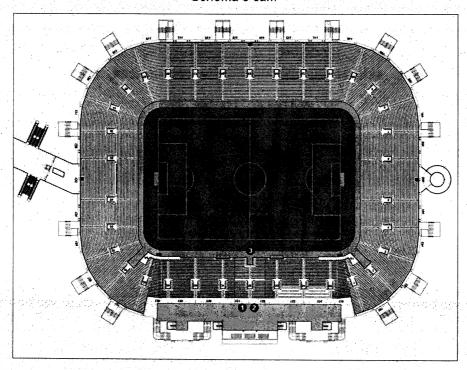
Il posizionamento delle telecamere è indicativo e soggetto alle eventuali variazioni imposte da esigenze logistiche relative alle strutture degli stadi.

Allegato 2 **STANDARD PRODUTTIVI ED EDITORIALI**

Nel presente allegato, si intende per "produttore" il soggetto che effettua, sotto la propria responsabilità, la produzione dell'evento ai sensi dell'art. 4 del Decreto.

A. STANDARD PRODUTTIVI

A.1 La produzione sarà prioritariamente in alta definizione (HD a 720 o 1080 linee) per i principali eventi del campionato di Serie A, la fase finale di Coppa Italia e la Supercoppa. Allorchè la produzione viene effettuata in alta definizione, il produttore deve congiuntamente fornire anche la conversione del segnale in definizione standard (SD a 625 linee) in formato 16:9 (4:3 Safe Mode).

A.2 La produzione deve includere tutte le riprese audiovisive dal vivo con suono internzionale, relative all'intero evento, con inizio almeno 90' (novanta minuti) prima della partita, e comunque non oltre l'arrivo all'impianto sportivo del pullman di una delle squadre, e termine dopo congruo lasso temporale successivo alla fine della partita, secondo quanto sarà dettagliato negli inviti ad offrire.

A.3 Il produttore si impegna a mettere a disposizione della Lega Nazionale Professionisti, senza alcun corrispettivo o rimborso di costi tecnici: (i) il segnale in diretta contenente tutte le immagini dell'evento, comprensivo delle fonti di ripresa, secondo i formati prescritti per l'evento in questione, nel luogo e secondo le modalità indicate dalla Lega Nazionale Professionisti, (ii) su separato canale o altro supporto concordato con la Lega Nazionale Professionisti, tutte le immagini riprese da telecamere sotto la sua direzione destinate ad assegnatari di diritti audiovisivi.

A.4 Il segnale di ciascun evento sarà consegnato per la distribuzione agli aventi titolo presso la regia mobile al sito dell'evento stesso e/o mediante accesso satellitare, come di volta in volta indicato dalla Lega Nazionale Professionisti. Il produttore dovrà obbligatoriamente garantire la protezione delle immagini degli eventi mediante adeguato sistema di codifica.

A.5 Il produttore dovrà fornire adeguata assistenza e servizi tecnici agli operatori della comunicazione assegnatari di diritti audiovisivi al fine di consentire l'esercizio dei diritti spettanti a questi ultimi, ivi inclusa, se prevista, l'installazione di postazioni di commento e il coordinamento di spazi e parcheggi per veicoli ed attrezzature. Il personale messo a disposizione dal produttore presso il sito dell'evento dovrà assicurare ogni ragionevole assistenza richesta dai suddetti operatori.

A.6 Il produttore dovrà inoltre fornire equipaggiamento e servizi per consentire l'effettuazione delle interviste, se previste, e ogni altra attività riservata agli operatori della comunicazione assegnatari dei diritti audiovisivi.

A.7 Presso il sito dell'evento dovrà essere garantita adeguata fornitura di energia elettrica a partire da 2 giorni prima dell'evento stesso, e un adeguato generatore di corrente alternativo per prevenire interruzioni di fornitura elettrica.

A.8 I costi a carico degli assegnatari di diritti audiovisivi per l'accesso al segnale delle produzioni indicate al precedente punto A.4 sono previsti dal tariffario riportato all'Allegato 3 delle presenti Linee Guida.

A.9 Il produttore impiegherà personale altamente specializzato nella fornitura di servizi di produzione audiovisiva, incluso personale esperto nelle produzioni in alta definizione di eventi sportivi.

A.10 Il produttore sarà tenuto a uniformarsi alle indicazioni che gli incaricati della Lega Nazionale Professionisti si riservano di fornire in relazione a modalità, tempi, ambientanzioni e priorità per quanto concerne posizionamento delle telecamere, riprese, effettuazione di interviste e simili.

A.11 Resta inteso che il produttore dell'evento potrà apportare modifiche volte a migliorare la qualità delle produzioni, previa autorizzazione in forma scritta della Lega Nazionale Professionisti.

A.12 Il produttore fornirà a propri oneri e costi tutte le suddette attrezzature, il personale e i servizi tecnici o le altre *facilities* necessari per l'effettuazione della produzione audiovisiva dell'evento e per la fornitura di ogni inerente servizio, con la sola eccezione di costi o prestazioni che siano espressamente posti a carico di terzi.

B. STANDARD EDITORIALI

B.1 Nella produzione audiovisiva dell'evento il produttore osserverà linee editoriali ispirate alla promozione dei valori della società civile e dello sport.

B.2 Le riprese non potranno prescindere dai principi di obbiettività e completezza e delle norme di legge e di regolamento riguardanti la produzione e la trasmissione televisiva di eventi considerati di estremo interesse per la società.

B.3 L'informazione fornita attraverso le immagini deve avere anche fini di formazione veicolando la promozione dello sport e, in generale, lo stimolo, lo sviluppo e l'accrescimento del senso critico degli utenti.

B.4 Le riprese e il montaggio delle immagini devono seguire criteri di efficienza e di buon gusto, tesi a valorizzare la correttezza dei comportamenti, i principi e le regole del gioco e l'immagine, il prestigio e l'identità delle società sportive, delle competizioni e della Lega Nazionale Professionisti.

B.5 Il produttore eviterà di riprendere o di enfatizzare immagini di violenza se non negli stretti limiti del diritto di informazione.

B.6 Le riprese dovranno valorizzare la cartellonistica predisposta dalle società sportive e dalla Lega Nazionale Professionisti all'interno dello stadio e/o nelle aree destinate alle interviste.

B.7 Se e nelle modalità richieste, dovrà inoltre essere rispettato l'obbligo di inserire nelle sigle di apertura e chiusura delle trasmissioni dell'evento loghi e grafiche ufficiali richiesti dalla Lega Nazionale Professionisti.

C. MISCELLANEE

C.1 Il produttore dovrà eseguire le proprie obbligazioni rispettando la lettera e lo spirito di: (i) tutte le applicabili disposizioni di legge nazionale, comunitaria ed internazionale; (ii) tutti gli

applicabili regolamenti sportivi, nazionali e internazionali; (iii) tutte le istruzioni fornite dalla Lega Nazionale Professionisti.

C.2 Il produttore parteciperà a tutti gli incontri che la Lega Nazionale Professionisti si riserva di organizzare per trattare materie di carattere televisivo.

C.3 Il produttore dovrà effettuare la produzione audiovosiva anche nel luogo diverso dall'abituale impianto sportivo in cui, per qualsiasi ragione, la società sportiva dovesse disputare l'evento la cui produzione audiovisiva gli è stata affidata.

C.4 Se il produttore non è in grado di adempiere le proprie obbligazioni, la Lega Nazionale Professionisti può sostituirlo, anche solo per la fornitura di parte dei servizi, con altro soggetto, a spese del produttore medesimo.

C.5 Il produttore assume a proprio esclusivo carico ogni responsabilità e ogni costo per danni subiti dal proprio personale o da proprie attrezzature o causato a terzi (inclusi gli incaricati della Lega Nazionale Professionisti) dal proprio personale o dalle proprie attrezzature. A tale riguardo il produttore è tenuto a sottoscrivere e mantenere in vigore adeguata polizza assicurativa, con i massimali definiti dalla Lega Nazionale Professionisti, a copertura di qualsiasi rischio derivante dallo svolgimento delle attività di produzione.

Allegato 3 TARIFFARIO

A. COSTI DI PRODUZIONE

COSTI DI PRODUZIONE PER EVENTO (*)	
Standard A	€ 49.600
Standard B	€ 43.600
Standard C	€ 29.500
Standard D	€ 11.000
Standard E	€ 8.000

(*) Costi di produzione riferiti agli standard qualitativi di produzione di cui all'Allegato 1, non inclusivi dei costi di codifica e trasmissione e dei costi di regia e assistenza alla regia.

B. COSTI TECNICI PER ACCESSO ALLE IMMAGINI A FINI DI DIRITTO DI CRONACA

NEWS	1) TV NAZIONALI	€ 900 / min.
	2) TV LOCALI	€ 50 / min.

C PREZZO DEGLI ACCESSI AL SEGNALE

C.1) ACCESSO AL SEGNALE PER EVENTO DI SERIE A

DIRETTE SERIE A	1) TV per piattaforma	Standard A	€ 27.000
		Standard B	€ 24.000
		Standard C	€ 16.000
	2) TV per prodotto	Standard A	€ 54.000
		Standard B	€ 48.000
		Standard C	€ 32.000
	3) MOBILE	Standard A	€ 1.500
		Standard B	€ 1.300
		Standard C	€ 1.000
	4) ESERCIZI COMMERCIALI	Standard A	€ 1.900
		Standard B	€ 1.700
		Standard C	€ 1.200
	5) ESTERO	Standard A	€ 3.000
		Standard B	€ 2.500
		Standard C	€ 1.500
DIFFERITE SERIE A	1) CANALI TEMATICI	Standard A	€ 1.000
		Standard B	€ 900
		Standard C	€ 600
	2) TV LOCALI	Standard A	€ 900
		Standard B	€ 800
		Standard C	€ 500
HIGHLIGHTS SERIE A	1) TV NAZIONALI	Standard A	€ 1.300
		Standard B	€ 1.100
		Standard C	€ 800
	2) TV LOCALI	Standard A	€ 50
		Standard B	€ 40
		Standard C	€ 25
	3) INTERNET	Standard A	€ 200
		Standard B	€ 180
		Standard C	€ 120

C.2) ACCESSO AL SEGNALE PER EVENTO DI SERIE B

DIRETTE SERIE B	1) TV per piattaforma	Standard D	€ 6.500
		Standard E	€ 5.000
	2) TV per prodotto	Standard D	€ 13.000
		Standard E	€ 10.000
	3) MOBILE	Standard D	€ 300
		Standard E	€ 250
	4) ESERCIZI COMMERCIALI	Standard D	€ 450
		Standard E	€ 350
	5) ESTERO	Standard D	€ 800
		Standard E	€ 600
DIFFERITE SERIE B	1) CANALI TEMATICI	Standard D	€ 200
		Standard E	€ 150
	2) TV LOCALI	Standard D	€ 200
		Standard E	€ 150
HIGHLIGHTS SERIE B	1) TV NAZIONALI	Standard D	€ 400
		Standard E	€ 300
	2) TV LOCALI	Standard D	€ 15
		Standard E	€ 10
	3) INTERNET	Standard D	€ 100
		Standard E	€ 50

C.3) ACCESSO AL SEGNALE PER EVENTO DI COPPA ITALIA

DIRETTE COPPA ITALIA	1) TV per piattaforma	Standard A	€ 27.000
		Standard B	€ 24.000
		Standard C	€ 16.000
		Standard D	€ 6.500
		Standard E	€ 5.000
	2) TV per prodotto	Standard A	€ 54.000
		Standard B	€ 48.000
		Standard C	€ 32.000
		Standard D	€ 13.000
		Standard E	€ 10.000
	3) MOBILE	Standard A	€ 1.500
		Standard B	€ 1.300
		Standard C	€ 1.000
		Standard D	€ 300
		Standard E	€ 250
	4) ESERCIZI COMMERCIALI	Standard A	€ 1.900
		Standard B	€ 1.700
		Standard C	€ 1.200
		Standard D	€ 450
		Standard E	€ 350
	5) ESTERO	Standard A	€ 3.000
		Standard B	€ 2.500
		Standard C	€ 1.500
		Standard D	€ 800
		Standard E	€ 600
DIFFERITE COPPA ITALIA	1) CANALI TEMATICI	Standard A	€ 1.000
		Standard B	€ 900
		Standard C	€ 600
		Standard D	€ 200
		Standard E	€ 150
	2) TV LOCALI	Standard A	€ 900
		Standard B	€ 800
		Standard C	€ 500
		Standard D	€ 200
		Standard E	€ 150

HIGHLIGHTS COPPA ITALIA	1) TV NAZIONALI	Standard A	€ 1.300
		Standard B	€ 1.100
		Standard C	€ 800
		Standard D	€ 400
		Standard E	€ 300
	2) TV LOCALI	Standard A	€ 50
		Standard B	€ 40
		Standard C	€ 25
		Standard D	€ 15
		Standard E	€ 10
	3) INTERNET	Standard A	€ 200
		Standard B	€ 180
		Standard C	€ 120
		Standard D	€ 100
		Standard E	€ 50

C.4) ACCESSO AL SEGNALE PER EVENTO DI SUPERCOPPA ITALIANA

DIRETTE SUPERCOPPA	1) TV per piattaforma	Standard A	€ 27.000
	2) TV per prodotto	Standard A	€ 54.000
	3) MOBILE	Standard A	€ 1.500
	4) ESERCIZI COMMERCIALI	Standard A	€ 1.900
	5) ESTERO	Standard A	€ 3.000
DIFFERITE SUPERCOPPA	1) CANALI TEMATICI	Standard A	€ 1.000
	2) TV LOCALI	Standard A	€ 900
HIGHLIGHTS SUPERCOPPA	1) TV NAZIONALI	Standard A	€ 1.300
	2) TV LOCALI	Standard A	€ 50
	3) INTERNET	Standard A	€ 200

09A06650

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(G903077/1) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2009 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2009.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.